



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 108

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ulteriori modificazioni della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 28 aprile 2023, come modificata dalla deliberazione n. 1785 del 29 settembre 2023.

Il giorno **02 Febbraio 2024** ad ore **08:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), al fine di garantire ai nuclei familiari equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ha istituito l'assegno unico provinciale, prevedendo che esso è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita (di seguito quota A);
- una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

L'articolo 28 succitato prevede, da un lato, che con uno o più regolamenti sono individuati i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso, dall'altro che con deliberazione di Giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina.

Con decreto del Presidente della Provincia del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. è stato emanato il regolamento, previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016. In particolare, con il regolamento citato si è stabilito che la quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28 comma 2 lettera 4 della legge provinciale è finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà. Inoltre sono stati individuati i seguenti bisogni specifici per il cui soddisfacimento è erogata la quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lett. b) della legge provinciale n. 20 del 2016:

- 1) il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori (di seguito quota B1);
- 2) l'accesso ai servizi relativi alla prima infanzia (di seguito quota B2). Tale quota è stata disattivata dal 2020 in quanto lo Stato aveva aumentato gli importi del cosiddetto "Bonus Asilo Nido" in misura tale da ridurre significativamente l'onere a carico delle famiglie per questi servizi;
- 3) il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare (di seguito quota B3).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 28 aprile 2023, come modificata dalla deliberazione n. 1785 del 29 settembre 2023, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016, è stata approvata la disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 (di seguito Disciplina Assegno unico), con la quale sono stati definiti i seguenti aspetti:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

Con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato introdotto il reddito di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà che ha le medesime finalità dell'Assegno unico provinciale. Considerato che l'assegno unico ha assunto nei confronti

della misura statale un ruolo complementare/integrativo, sono stati modificati la Disciplina Aup (punti 7, 12 e 13) ed il regolamento Aup, previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016.

Con l'articolo 1, comma 318 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stata disposta, a decorrere dal 2024, l'abolizione del reddito di cittadinanza.

Con il decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", a decorrere dal 1° gennaio 2024 è stato istituito l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociali delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva dal lavoro.

Ciò premesso, l'art. 26 della legge provinciale 26 dicembre 2019 n. 13 (legge di stabilità provinciale 2020), prevede che, nella disciplina delle disposizioni di carattere sociale, fra le quali l'Assegno unico, la Provincia può disporre incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni e decurtazioni o mancata erogazione della misura provinciale in presenza di interventi dello Stato aventi la medesima finalità.

Alla luce del succitato art. 26, la Disciplina dell'Assegno unico prevede al punto 7 che la misura della quota A dell'Assegno unico è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di contrasto alla povertà che non sono ritenuti integralmente cumulabili ai sensi del punto 13 con la medesima quota dell'assegno. A tal fine gli interventi di contrasto alla povertà nazionali e provinciali sono gestiti in modo coordinato. In particolare, all'atto della presentazione della domanda di Assegno unico è calcolata una stima della presunta quota A del reddito di Cittadinanza (o della pensione di cittadinanza) alla quale il nucleo avrebbe diritto. La quota presunta così stimata è detratta dalla quota A dell'Assegno unico provinciale; nel caso di contemporaneo diritto ai predetti benefici provinciale e nazionale la quota A se maggiore è ridotta dell'importo annuale della misura nazionale presunta mentre è pari a zero, se uguale o minore.

Considerato che dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza risulta sostituito dal nuovo Assegno di inclusione, occorre provvedere al coordinamento di tale nuova misura con l'Assegno unico provinciale, che ha decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Si rende pertanto necessario modificare l'attuale disciplina stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la formula per la stima del Reddito di cittadinanza sopra descritta venga utilizzata anche per stimare l'Assegno di Inclusione. Permane comunque in capo al richiedente la medesima possibilità di aggiornare la stima con i dati effettivi in suo possesso o di dichiarare l'impossibilità a beneficiare dell'assegno statale.

Inoltre, ai fini di coordinamento con la nuova misura nazionale dell'Assegno di Inclusione, in vigore dal 1° gennaio 2024, si ritiene opportuno disporre che, qualora la domanda di assegno unico provinciale venga presentata entro il 31 marzo 2024, la Quota A decorre dal 1° gennaio 2024.

Si propone infine di modificare il punto 13 della Disciplina con l'inserimento delle seguenti disposizioni:

- in caso di contemporaneo diritto ai benefici, provinciale e nazionale, l'avente diritto ha l'onere di presentare domanda per la misura nazionale;
- il diritto alla percezione della quota A dell'Assegno unico provinciale è subordinato alla permanenza del diritto al beneficio nazionale, salvo che il venir meno del beneficio sia dovuto a cause non imputabili al richiedente.

Ciò premesso, il Relatore propone le modifiche di seguito esposte:

- a) viene integrato il punto 3 della Disciplina, con l'introduzione del seguente periodo: "In via transitoria, ai fini del coordinamento con la nuova misura nazionale dell'Assegno di Inclusione, in vigore dal 1° gennaio 2024, se la domanda di assegno unico provinciale è presentata entro il 31 marzo 2024 la Quota A dell'assegno unico decorre dal 1° gennaio 2024";
- b) viene modificato il punto 12 della Disciplina, nella parte relativa alle sanzioni, con l'eliminazione del seguente periodo "Il rifiuto del progetto sociale previsto per l'accesso agli interventi statali di contrasto alla povertà (REDDITO DI CITTADINANZA) comporta anche la decadenza dalla quota A) dell'assegno. L'attestazione dei servizi sociali concernente il fatto che il progetto sociale richiesto per l'accesso ai predetti interventi, non è necessario, non comporta la decadenza dalla quota A) se il nucleo ha diritto alla quota A) senza la preventiva valutazione dei servizi sociali";
- c) viene integrato il punto 13 della Disciplina, come di seguito indicato:
1. con l'inserimento del seguente inciso: "Il diritto alla percezione della quota A dell'Assegno unico è subordinato al permanere del diritto al beneficio nazionale, ad eccezione delle ipotesi in cui il venir meno del beneficio nazionale dipenda da cause non imputabili al richiedente. Resta comunque fermo che l'avente diritto ha l'onere di presentare domanda per ottenere la misura nazionale.";
 2. con l'inserimento del seguente inciso: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, la formula per la stima del Reddito di cittadinanza sopra descritta viene utilizzata anche per stimare l'Assegno di Inclusione, introdotto dal D.L 4 maggio 2023 n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85. Permane comunque in capo al richiedente la medesima possibilità di aggiornare la stima con i dati effettivi in suo possesso o di dichiarare l'impossibilità a beneficiare dell'assegno statale";
 3. con l'inserimento, al terzo paragrafo, dopo le parole "del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di cittadinanza presunta" della seguente locuzione: "(dal 1° gennaio 2024 sostituito dall'Assegno di inclusione)";
 4. con la sostituzione, al settimo, ottavo e nono paragrafo, delle parole "Reddito/Pensione di cittadinanza" con le parole "Reddito/Pensione di cittadinanza/Assegno di inclusione".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- visto il "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.;
- visto, in particolare, il comma 4, articolo 28, della legge provinciale n. 20 del 2016 ai sensi del quale con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione del citato articolo 28;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 728 del 28 aprile 2023, concernente "Articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017). Approvazione della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024.";
- visto l'art. 26 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, (legge di stabilità provinciale 2020);

- visti i pareri di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento espresso nella seduta del 24 gennaio 2024;
- visto il parere favorevole della Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso nella seduta del 29 gennaio 2024;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alla Disciplina dell'Assegno Unico per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 come esposte nelle premesse di questo provvedimento;
2. di dare atto che la Disciplina dell'Assegno Unico per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, come modificata da questo provvedimento, è quella contenuta nell'Allegato 1) di questo provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la Disciplina dell'Assegno Unico di cui al punto 2) si applica alle domande di assegno unico provinciale per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, anche se presentate in data antecedente a quella di adozione di questo provvedimento;
4. di fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'adozione di questo provvedimento con i fondi stanziati sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disciplina per l'attuazione dell'assegno unico

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO 1

DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 28, COMMA 4, DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2016, N. 20 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017) ASSEGNO UNICO PROVINCIALE (1° luglio 2023 - 30 giugno 2024)

1. Ambito di applicazione e definizione struttura dell'assegno

La presente disciplina stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 rubricato "assegno unico provinciale" quale intervento economico assistenziale volto ad assicurare equità nella concessione dei benefici pubblici, razionalizzazione degli interventi nonché semplificazione amministrativa ed organizzativa e dell'articolo 6, comma 1 bis, e dell'articolo 8 bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, dei relativi regolamenti di attuazione emanati con Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. e Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg, di seguito “Regolamento AUP” e “Regolamento Natalità” rispettivamente.

In relazione alla normativa sopra richiamata, l'Assegno Unico Provinciale è così strutturato:

<i>QUOTA</i>	<i>LEGGE ISTITUTIVA</i>	<i>REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO</i>	<i>AREA DEI BISOGNI</i>	<i>OBIETTIVI</i>
<i>Quota A</i>	LP 20/2016 art. 28	D.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg	Sostegno per i bisogni generali della vita	Contrasto alla povertà
<i>Quota B1</i>	LP 20/2016 art. 28	D.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg	Sostegno per i bisogni particolari della vita	Mantenimento, cura educazione, istruzione di figli minori
<i>Quota B3</i>	LP 20/2016 art. 28	D.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg	Sostegno per i bisogni particolari della vita	sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi e sordi del nucleo
<i>Quota C</i>	LP 1/2011 - art. 8 bis	D.P.P. 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg	Sostegno alla natalità	Contrasto al calo demografico
<i>Quota C2</i>	LP 1/2011 - art. 6 comma 1 bis		Sostegno alla natalità	Contrasto al calo demografico

La quota C è disciplinata con delibera della Giunta provinciale n. 2306 del 30 dicembre 2020 e s.m.i.

La Quota C2, relativa al contributo alla nascita o adozione del terzo figlio o figli successivi, è riconosciuta nella misura di un tantum di euro 5.000,00 per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2023 ed è disciplinata con delibera della Giunta provinciale n. 727 di data 28.04.2023 e s.m.i, avente ad oggetto “Criteri per la concessione del contributo provinciale per la nascita o l’adozione del terzo figlio o di figli successivi nonché modalità e tempi per l’erogazione. Art 6, comma 1bis, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n 1 così come da ultimo modificato con l’art.25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n 20”.

2. Modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda

La richiesta del beneficio è presentata da un componente del nucleo familiare beneficiario, così come definito dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, capace di agire e di intendere e volere (di seguito “richiedente”). Se il nucleo è composto esclusivamente da un soggetto con capacità ridotta, la richiesta è presentata dal tutore, curatore, amministratore di sostegno non facente parte del nucleo, del predetto soggetto.

Se nel nucleo familiare beneficiario è presente un soggetto minore o affidato, ai fini dell'accesso alle quote B1) e C), la domanda è presentata alternativamente:

- dal genitore che convive anagraficamente e di fatto con il minore;
- dal coniuge, convivente more uxorio o unito civilmente del genitore, che convive anagraficamente e di fatto con il minore;
- dall'affidatario convivente con l'affidato;
- dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rappresentanza legale e volontaria, nonché quelle in materia di sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà.

Il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito “soggetto di riferimento”) è il richiedente se fa parte del nucleo familiare, o l'unico componente del nucleo familiare beneficiario qualora il richiedente non faccia parte del nucleo familiare.

La Domanda di Assegno Unico Provinciale è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (di seguito Agenzia), per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia (art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992) o degli istituti di patronato o assistenza sociale.

Per consentire il massimo grado di dematerializzazione dei documenti, la sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale è effettuata mediante lo strumento della “firma grafometrica” (firma elettronica avanzata, apposta dal richiedente con uno stilo elettronico su tavoletta grafica, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del servizio e salvo che la stessa non sia già stata rilasciata) o con altri mezzi idonei a certificare l'identità digitale.

La sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale con modalità tradizionali (su carta) è ammessa solo nei casi di indisponibilità o significative criticità nell'erogazione del servizio di firma grafometrica o digitale, da segnalare tempestivamente a cura dell'operatore/sportello al soggetto erogatore del servizio di firma grafometrica.

Copia cartacea della Domanda di Assegno Unico Provinciale e del documento relativo all'istruttoria automatica prodotto dal sistema informativo sono consegnati all'interessato in alternativa alla consultazione di tale documentazione nel "Portale dei servizi on line" della Provincia (<<https://www.servizionline.provincia.tn.it>>)

3. Periodo di riferimento, termini di presentazione della domanda e decorrenza economica dell'assegno

Il periodo di riferimento dell'assegno decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La domanda può essere presentata dal 8 maggio precedente il periodo di riferimento al 31 maggio del periodo di riferimento.

Se nel nucleo familiare beneficiario sono presenti figli, minori affidati o soggetti invalidi rispettivamente nati, presi in affidamento o la cui invalidità è riconosciuta entro il 31 maggio del periodo di riferimento, la domanda può essere presentata entro il 30 settembre del periodo di riferimento successivo.

Se la domanda di assegno è presentata entro il 30 giugno precedente il periodo di riferimento l'assegno decorre dal 1° luglio del periodo di riferimento.

Se la domanda è presentata nel corso del periodo di riferimento l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia se prima della data di presentazione della domanda nel nucleo familiare beneficiario sono presenti figli già nati, minori già presi in affidamento o soggetti già riconosciuti invalidi, le quote B dell'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo rispettivamente alla nascita, adozione, affidamento o riconoscimento dell'invalidità, purché, a tale data, il nucleo familiare sia in possesso del requisito della residenza. Se la domanda è presentata entro il 30 settembre, la quota A decorre dal 1° luglio.

In via transitoria, ai fini del coordinamento con la nuova misura nazionale dell'Assegno di Inclusione, attiva dal 1° gennaio 2024, se la domanda di assegno unico provinciale è presentata entro il 31 marzo 2024 la Quota A dell'assegno unico decorre dal 1° gennaio 2024.

Se il possesso del requisito della residenza è acquisito in una data successiva alla nascita, adozione, affidamento o riconoscimento dell'invalidità, le quote B decorrono dal mese successivo alla data di acquisizione di questo requisito. In ogni caso l'assegno decorre non prima del 1° luglio del periodo di riferimento.

Le quote dell'assegno sono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riferimento.

Eventuali circostanze che si verificano successivamente al mese di decorrenza dell'assegno e che comportano modificazioni ai requisiti o alle condizioni che hanno dato diritto all'accesso all'assegno o alla sua quantificazione, hanno decorrenza dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

4. Definizione del nucleo familiare da valutare

Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalle disposizioni previste dall'Allegato 1, recante "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare" delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art.6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1076/2015, e s.m.i. (di seguito Disciplina ICEF) con le specificazioni e le integrazioni di seguito indicate.

Per i nuclei con minori o equiparati si applicano le disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato1, con riferimento all'altro genitore.

5. Soggetti esclusi dal nucleo familiare ai fini della determinazione della misura dell'assegno unico

Ai fini della quantificazione dell'assegno unico non si considerano i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) chi di fatto non coabita;
- b) componenti maggiorenni che, al momento della domanda, non hanno residenza continuativa in un comune della provincia di Trento da più di tre anni maturata nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda per le quote A, B1 e B3;
- c) componenti detenuti in istituti di pena;
- d) componenti ospitati per un periodo pari ad almeno 30 giorni presso strutture ospedaliere, residenziali sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, fatto salvo il caso in cui il nucleo sia inserito nella sua interezza, anche a titolo di convivenza anagrafica, in strutture che non garantiscono la completa copertura dei bisogni primari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) del Regolamento AUP;
- e) componenti per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione per irreperibilità o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo da valutare.

6. Valutazione della condizione economica

6.1 Aspetti generali

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si applicano le "Disposizioni ICEF", fatte salve le specificazioni e le deroghe di seguito indicate.

Ai fini del calcolo della condizione economica, si considerano al 100% i redditi e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare.

La valutazione della condizione economica è differenziata a seconda delle quote di assegno previste dall'art. 28 della LP 20/2016.

Salvo quanto previsto al punto 6.2.4 per l'attualizzazione dei redditi, il reddito e il patrimonio assunti per la valutazione della condizione economica sono:

- il reddito del secondo anno precedente quello in cui ha inizio il periodo di riferimento dell'assegno;
- il patrimonio al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui ha inizio il periodo di riferimento.

6.2 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà – "ICEF A"

Per il calcolo della condizione economica per l'accesso alla quota dell'assegno di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (di seguito "ICEF A"), si applicano le Disposizioni ICEF, fatte salve le specificazioni e le deroghe indicate al punto 6.1 e quelle di seguito indicate:

- a) è equiparata al canone di locazione di cui alla lettera h) dell'art. 13 delle Disposizioni ICEF, la quota di compartecipazione dovuta dal nucleo familiare per l'uso di un alloggio, presso il quale il nucleo ha assunto la residenza, messo a disposizione nell'ambito di un intervento socio- assistenziale;
- b) non vengono applicate le deduzioni previste per:
 - i componenti del nucleo familiare di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa;
 - i nuclei familiari composti da un solo genitore e da figli minori;
 - i nuclei familiari composti da entrambi i genitori lavoratori e da figli minori;
 - i nuclei in cui sono presenti almeno tre figli minori o, se maggiorenni, studenti e fiscalmente a carico;
- c) non si applica la franchigia di euro 20.000,00 prevista per le proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili diversi dall'abitazione di residenza;
- d) non sono computati, in deroga al principio della valutazione delle altre fonti di entrata non rilevanti fiscalmente, gli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, e comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007, gli importi percepiti, nell'anno di riferimento dei redditi, a titolo di "Quota A" nonché a titolo di misura nazionale di contrasto alla povertà (REDDITO DI CITTADINANZA);
- e) nel caso di imprenditori sottoposti a procedura fallimentare, non sono valutati i relativi beni aziendali di valore superiore ad euro 200.000,00;
- f) gli importi relativi ai canoni di locazione e agli interessi su mutuo ipotecario e chirografario, al netto di eventuali agevolazioni pubbliche, si deducono nei limiti indicati nella seguente tabella:

Numero di componenti	Importo deducibile
1	Euro 2.460,00
2	Euro 2.580,00
3	Euro 2.940,00

4	Euro 3.120,00
5	Euro 3.540,00
6	Euro 3.960,00
7	Euro 4.680,00
8 e oltre	Euro 4.860,00

g) l'incremento dei redditi di lavoro del componente il nucleo familiare, se pari almeno ad euro 1.200,00 rispetto al reddito dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i redditi, viene valutato per la parte eccedente i seguenti importi:

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 1.200,00	Euro 2.400,00
Femmina	Euro 2.400,00	Euro 4.800,00

I parametri ICEF variabili sono i seguenti:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza, se di lusso (categorie A1, A8 e A9) FAR	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	Euro 0,00
Franchigia sul patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza FPI	Euro 0,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	Euro 10.000,00
Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	20%
Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	100%
Reddito di riferimento RIF	Euro 50.500,00

La condizione economica del nucleo familiare da valutare può essere "attualizzata" secondo quanto previsto 6.2.4.

6.2.1 Verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto alla stima dei consumi

Al fine di verificare la congruità dei redditi dichiarati ai fini ICEF, con la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dai componenti il nucleo familiare da valutare per i consumi nell'anno di riferimento del reddito, viene effettuata una comparazione tra il reddito di confronto, come definito al punto 6.2.3 e la stima della spesa per i consumi risultante dalle voci elencate al seguente punto 6.2.2.

Se la stima della spesa per i consumi risulta superiore al reddito di confronto la domanda è incongrua; in detta ipotesi al nucleo familiare è attribuito l'indicatore di condizione economica superiore, corrispondente alla stima della spesa per i consumi.

6.2.2 Calcolo della stima della spesa per i consumi

Il calcolo della stima dei consumi è data dalla somma delle seguenti voci:

- a) i **consumi di base** sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri.

Tipologia consumo di base	Percentuale considerata
Alimentari	80%
Abbigliamento/calzature	40%
Energia elettrica	50%
Comunicazioni	40%

Gli importi annuali così ridotti risultano essere i seguenti:

n. componenti	1	2	3	4	+1
Alimentari	€ 2.702,00	€ 3.932,00	€ 4.560,00	€ 5.637,00	+ € 978,00
Abbigliamento/calzature	€ 250,00	€ 448,00	€ 685,00	€ 972,00	+ € 241,00
Energia elettrica	€ 158,00	€ 233,00	€ 275,00	€ 307,00	+ € 50,00
Comunicazioni	€ 207,00	€ 279,00	€ 338,00	€ 457,00	+ € 83,00
Spesa totale €	€ 3.316,00	€ 4.892,00	€ 5.858,00	€ 7.373,00	+ € 1.352,00

- b) le **spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui** corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEF collegata alla domanda per l'Assegno unico provinciale.
- c) Le **spese per il mantenimento di autoveicoli** sono calcolate nell'importo forfetario pari ad euro 2.000,00 per ogni autoveicolo posseduto al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi.
- d) Le **spese per la gestione dell'alloggio** sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq., individuato in euro 18,00, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla decina inferiore.

6.2.3 Reddito di confronto

Il reddito di confronto è dato dalla somma dei quadri dei redditi dichiarati presenti nella dichiarazione ICEF: da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo occasionale,

agricolo, da impresa o lavoro autonomo professionale, da partecipazione e da redditi non fiscali, nonché dell'integrazione percepita a titolo della Quota A) dell'assegno unico.

6.2.4 Aggiornamento delle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi (“Attualizzazione dei redditi”)

La situazione reddituale del nucleo familiare da valutare può essere aggiornata (“attualizzata”) a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi. Si considerano cambiamenti significativi della condizione le seguenti fattispecie verificatesi dopo il primo gennaio dell'anno di riferimento dei redditi:

- a) per lavoratori con contratto di lavoro dipendente di durata pari ad almeno 6 mesi, perdita o sospensione dell'attività lavorativa o riduzione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro, avvenute per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato con impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali;

Per la verifica della durata del contratto si considerano anche le proroghe senza soluzione di continuità, se riferite al medesimo contratto;

- b) perdita del diritto di beneficiare degli ammortizzatori sociali;
- c) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento della dichiarazione ICEF collegata alla domanda di assegno, reddito da lavoro per un importo non inferiore a euro 5.000,00, la cessazione o sospensione dell'attività lavorativa; la cessazione e la sospensione non devono dipendere dalla volontà dell'interessato e sono comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e dalla sospensione della partita IVA ove esistente. Ai fini di questa lettera è equiparata a tali fattispecie l'instaurazione di una procedura concorsuale.

Si considerano per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato:

- nel caso di lavoro dipendente, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scadenza naturale del contratto di lavoro a termine (non vale per contratti di lavoro stagionale), superamento del periodo di comporto, infortunio o malattia invalidante con riduzione della capacità a meno di un terzo (invalidità pari o superiore al sessantasette per cento);
- nel caso di lavoro atipico, scadenza naturale del contratto di lavoro, infortunio o malattia invalidante come sopra definita;
- nel caso di lavoro autonomo e/o impresa commerciale e/o agricola, motivi economici, infortunio o malattia invalidante come sopra definita.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il verificarsi dei cambiamenti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) (“dichiarazioni di attualizzazione”) sono rilasciate dal richiedente nella domanda di assegno al momento della sua presentazione o, se avvenuti successivamente, mediante un aggiornamento della stessa.

I redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alle domande contenenti le dichiarazioni di attualizzazione sono rettificati nel seguente modo:

- vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità nette percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della dichiarazione di attualizzazione. Dalle mensilità nette si escludono gli eventuali importi del trattamento di fine rapporto (TFR) e degli assegni familiari;
- vengono escluse le imposte indicate nella Dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

Le variazioni della quota A) dell'assegno derivanti dall'attualizzazione dei redditi hanno decorrenza economica dal mese successivo alla data in cui sono state rilasciate le dichiarazioni di attualizzazione o dal 1° luglio dell'anno di riferimento, se tali dichiarazioni sono state rilasciate prima di quest'ultima data. Tali variazioni, inoltre, hanno validità per sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni di attualizzazione e non hanno effetto retroattivo.

Al termine del semestre di validità della dichiarazione di attualizzazione l'assegno viene ripristinato secondo l'ICEF, calcolato in base ai redditi esclusi per l'attualizzazione. A partire dal sesto mese, il richiedente ha la possibilità di rinnovare la dichiarazione di attualizzazione, indicando i redditi percepiti nei due mesi antecedenti il mese in cui si rilascia la dichiarazione di attualizzazione.

6.3 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata al soddisfacimento dei bisogni particolari della vita individuati e alla quota per il sostegno alla natalità – “ICEF B”

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare, ai fini dell'accesso alle quote B1, B3 e C (di seguito "ICEF B"), si applicano i seguenti Parametri ICEF variabili:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), FAR	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	Euro 20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare FPI	Euro 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	Euro 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	Euro 60.000,00
Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	Euro 50.500,00
Deduzione per lavoro femminile	Euro 6.000,00

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del beneficiario:

- per i soggetti invalidi, diversi dagli invalidi civili parziali, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della Dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF sono computati per la parte eccedente l'importo di euro 25.000,00.

7. Determinazione della QUOTA A)

La misura della quota A) è pari all'integrazione del reddito del nucleo familiare da valutare tale da:

- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare inferiore a 0,08 ad un valore pari a 0,13;
- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare che risulta pari o superiore a 0,08 e inferiore a 0,16, ad un valore proporzionalmente crescente da 0,13 e fino a 0,16.

In formule, la misura della quota A) è così determinata:

calcolo del differenziale ("scarto_icef") tra l'indicatore icef considerato quale soglia di povertà (icef_soglia) e l'indicatore icef A del nucleo familiare da valutare (icef_A), come definito al punto 6.2

$$\begin{aligned} \text{icef_soglia} &= \min (0,16; \max (0,13; \\ &0,375*\text{icef_A}+0,1)) \quad \text{scarto_icef} = \max (0; \\ &\text{icef_soglia} - \text{icef_A}) \end{aligned}$$

a) *calcolo dell'importo annuale della quota A):*

$$\text{quota_A} = \min(\text{euro } 11.400,00; \text{scarto_icef} * \text{eq_NFB} * \text{euro}$$

50.500,00)) dove:

l'importo di euro 11.400,00 indica che l'importo mensile della quota A) non può superare il limite di euro 950,00;

e

eq_NFB = coefficiente della scala di equivalenza previsto dalla Disciplina ICEF per il numero di componenti il nucleo familiare beneficiario;

La misura della quota A), è ridotta del 50% se, nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda, si verifica uno dei seguenti casi:

- uno o più componenti del nucleo familiare beneficiario che, in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento AUP, non abbiano maturato, mediante versamenti previdenziali obbligatori per effetto di attività lavorativa subordinata, autonoma o libero professionale o versamenti previdenziali figurativi per maternità, una copertura previdenziale valida ai fini del diritto di almeno 6 mesi (26 settimane o 180 giorni). La penalizzazione non si applica per quei componenti che, pur rientranti nella condizioni di esonero di cui all'art. 5 del DPP 12.09.2017, N. 15-68/Leg, vengano inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro concordati con il Centro per l'impiego.
- nel caso in cui nessun componente del nucleo abbia versato contributi previdenziali per almeno 3 mesi (13 settimane, 90 giorni).

Per tutti i casi in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali, la misura della quota A) è determinata dai servizi sociali territoriali nel progetto sociale, ai sensi del punto 7.1.

La misura della quota A) è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di contrasto alla povertà che non sono ritenuti integralmente cumulabili ai sensi del punto 13 con la medesima quota dell'assegno.

L'importo mensile della quota A è ottenuto dividendo per 12 la quota A annuale, come sopra calcolata, con arrotondamento all'euro. In ogni caso la quota A non è dovuta se l'importo mensile è inferiore ad euro 20,00.

Gli importi della quota A), relativi alle mensilità **da luglio a dicembre 2023**, come calcolati in base ai paragrafi precedenti del punto 7. e in base al punto 7.1, sono aumentati del 4%.

7.1 Progetto sociale

Il progetto è diretto a rispondere complessivamente, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno.

Sulla base della valutazione professionale effettuata dai servizi sociali il progetto può derogare ai criteri di quantificazione del beneficio e agli obblighi rispetto alla condizionalità nel seguente modo:

- a) nel caso di componenti del nucleo inseriti in struttura residenziale socio-assistenziale, socio- sanitaria o sanitaria, ridurre, nel limite massimo del 60%, la misura della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7 tenendo conto del grado di copertura dei fabbisogni primari garantito dalla struttura residenziale;
- b) applicare alla quantificazione della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7, il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato dalle predette formule e non applicare la decurtazione del 50% dell'importo nel caso in cui alcuni soggetti non posseggano i requisiti previdenziali previsti al punto 7;
- c) nel caso di domanda incongrua ai sensi del punto 6.2.1 può comunque disporre l'applicazione dell'ICEF risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali se ritiene quest'ultimo maggiormente rappresentativo della reale condizione economica del nucleo familiare;
- d) ove possibile, promuovere la creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare beneficiario.

L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale.

8. Determinazione della QUOTA B)

8.1 QUOTA B1) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori

Per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori, la misura mensile della Quota B1, per i nuclei familiari beneficiari con un figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, è pari ad:

- euro **75,00** per un ICEF B inferiore o pari a **0,10**;
- un valore intermedio tra euro **75,00** ed euro **40,00** calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto all'indicatore ICEF B, ricompreso tra **0,10** e **0,30**, **con scaglioni di 1 euro**;
- euro **40,00** per un ICEF B pari a 0,30.

La misura mensile è aumentata per un **coefficiente** di **1** per il secondo figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, e per un coefficiente di **1,2** per il terzo figlio ed un coefficiente di **1,4** per ogni figlio minore o soggetto equiparato dal quarto e successivi.

La misura mensile è aumentata del 20% nel caso in cui nel nucleo familiare da valutare, al momento della presentazione della domanda, sia presente un solo genitore.

Per la nascita o l'ingresso nel nucleo familiare beneficiario del terzo figlio o soggetto equiparato al figlio minore la misura mensile della Quota B1, è aumentata di euro 50,00 al mese ("maggiorazione nascita terzo figlio"), decorrente dal mese successivo a quello della nascita e fino al mese del compimento del primo anno di età, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento AUP.

La sperimentazione adottata nel 2017 per l'assegno regionale al nucleo familiare (deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 08.07.2016), di trasformazione dell'erogazione di parte dell'assegno regionale al nucleo familiare in buoni di servizi, e applicata anche alla Quota B1 relativa all'assegno unico provinciale dalla sua introduzione nel 2018, continua ad essere sospesa anche per l'assegno decorrente dal 1° luglio 2023. Pertanto la quota B1 verrà erogata quindi senza vincoli di fruizione dei servizi in ragione del perdurare delle difficoltà economiche in cui versano le famiglie.

Gli importi della quota B1), relativi alle mensilità **da luglio a dicembre 2023**, come calcolati in base ai paragrafi precedenti di questo punto 8.1, sono aumentati del 4%.

8.2 QUOTA B3 per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare

La misura mensile della quota B3 è determinata come di seguito:

- i. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti che risiedono anagraficamente e convivono con i propri genitori, fratelli/sorelle, o con i propri tutori, curatori o amministratori di sostegno, se diversi dal relativo coniuge

Categoria di invalidità	Importo minimo	Importo massimo
<i>Invalidi non gravi</i>		
- Invalidi minorenni	€ 140,00	€ 280,00
- Invalidi maggiorenni parziali (74% - 99%)	€ 120,00	€ 240,00
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 140,00	€ 280,00
- Ciechi parziali	€ 160,00	€ 320,00
- Sordi	€ 160,00	€ 320,00
<i>Invalidi gravi</i>		
- Invalidi non deambulanti/ non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 200,00	€ 400,00
- Ciechi totali	€ 200,00	€ 400,00

ii. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti diversi dal punto i.

categoria di invalidità	Importo minimo 0,10 < Icef < 0,36	Importo massimo Icef <=0,10
<i>Invalidi non gravi</i>		
- Invalidi maggiorenni parziali (74% - 99%)	€ 40,00	€ 40,00
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 56,00	€ 84,00
- Ciechi parziali	€ 64,00	€ 96,00
- Sordi	€ 64,00	€ 96,00
<i>Invalidi gravi</i>		
- Invalidi non deambulanti/ non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 80,00	€ 120,00
- Ciechi totali	€ 100,00	€ 150,00

L'importo massimo spetta per un indicatore ICEF B inferiore a **0,10**. L'importo minimo per un indicatore ICEF B pari a **0,36**. Per valori intermedi dell'indicatore ICEF B, la Quota B3 è calcolata, riducendo proporzionalmente l'importo massimo, con scaglioni di un euro. Gli importi della quota B3), relativi alle mensilità **da luglio a dicembre 2023**, come calcolati in base ai paragrafi precedenti di questo punto 8.3, sono aumentati del 6%.

9. Determinazione della QUOTA C)

L'assegno di natalità costituisce la quota C dell'AUP.

L'importo complessivo della quota C è dato dalla sommatoria degli importi dell'assegno di natalità spettanti per ciascun figlio secondo l'ordine di nascita o adozione come di seguito indicato:

Ordine di nascita/adozione	Importo ANNUO assegno	Importo MENSILE assegno
Primo figlio	1.200	100
secondo figlio	1.440	120
terzo figlio e successivi	2.400	200

A decorrere dal 1° luglio 2023, ai suindicati importi si applica un incremento, nella misura massima di euro 100 mensili, graduato in relazione all'ICEF, secondo le modalità indicate con deliberazione di Giunta provinciale, attuativa del comma 3 dell'art. 34 della Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9.

La quota è erogata per la durata di 24 mesi a decorrere dal 13° mese di età o di adozione e fino al raggiungimento del 36° mese e, comunque, non oltre il compimento del 18° anno di età.

Ad integrazione della Disciplina dell'assegno di natalità si precisa quanto segue:

- f) l'assegno spettante per un determinato figlio è corrisposto finché il figlio mantiene la residenza e la coabitazione nel nucleo familiare in cui il figlio è nato o è stato adottato, salvo quanto previsto alla lett. b);
- g) nel caso di separazione, anche di fatto, o divorzio dei genitori, l'assegno di natalità è corrisposto nella misura iniziale al nucleo familiare del genitore con cui il figlio prosegue la residenza e la coabitazione;
- h) per la determinazione dell'importo e della durata dell'assegno di natalità spettante per il figlio adottato, non si tiene conto dell'assegno eventualmente concesso ed erogato al nucleo familiare dei genitori naturali;
- i) nel caso di figli gemelli o di più figli adottati contemporaneamente, l'ordine di nascita viene attribuito con il criterio dell'ordinamento alfabetico discendente del nome;
- j) in caso di maturazione del requisito della residenza in data successiva al 13° mese dalla nascita o dall'adozione la quota C decorre dal mese successivo alla data di acquisizione del requisito medesimo;
- k) eventuali circostanze che si verificano successivamente al mese di decorrenza dell'assegno ed entro la durata prevista dalla legge istitutiva, che comportano modificazioni ai requisiti o alle condizioni che hanno dato diritto all'accesso all'assegno o alla sua quantificazione, hanno decorrenza dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

10. Concessione ed erogazione dell'assegno unico provinciale

La concessione dell'assegno è disposta con provvedimento del dirigente dell'Agenzia entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora nel nucleo familiare beneficiario non vi siano componenti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo in possesso della copertura previdenziale prevista dall'articolo 4, comma 2, lett. b), numero 1 del regolamento AUP, oppure qualora il nucleo

familiare beneficiario ricada in una delle situazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3 del regolamento AUP, e in ogni caso in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali, l'assegno unico provinciale è concesso sotto la condizione della sospensione della determinazione della quota A), fino alla sottoscrizione del progetto sociale.

Entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, il richiedente deve presentarsi al servizio sociale territorialmente competente affinché sia effettuata la valutazione delle problematiche sociali. La valutazione deve concludersi con la sottoscrizione del progetto sociale nel termine di 90 giorni dalla data in cui il richiedente si sia presentato.

Il nucleo familiare beneficiario decade dalla quota A) dell'assegno, se il servizio sociale non riscontra la sussistenza di problematiche sociali complesse o nel caso di mancata sottoscrizione del progetto.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario sottoscriva il "progetto sociale", l'Agenzia procede alla modifica della concessione dell'assegno, prevedendo la determinazione della quota A) con effetto retroattivo ai sensi di quanto previsto al punto 5. Se il richiedente si presenta al servizio sociale territorialmente competente oltre il predetto termine di 3 mesi, la quota A) è determinata con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è presentato ai servizi sociali.

La rideterminazione dell'importo delle quote a seguito di sospensione per ricovero (punto 5 lettera d)), è immediatamente efficace senza necessità di modifica alla concessione dell'assegno. Nel caso di rientro nel nucleo familiare, il beneficio riprende dal mese successivo al rientro.

Il pagamento è effettuato dall'Agenzia, in rate mensili il primo giorno del mese. La rata di gennaio è pagata entro la fine del mese.

Il pagamento potrà avvenire mediante l'uso di una carta acquisti, così come previsto dagli articoli 4 e 4bis della Legge provinciale istitutiva dell'assegno unico. Con successiva deliberazione saranno stabiliti criteri e modalità per l'attivazione della carta che potrà avvenire anche nel corso dell'anno di riferimento dell'assegno.

11. Rinuncia alla domanda

La rinuncia all'assegno unico provinciale o a una o più delle sue quote ha effetto dal mese successivo a quello in cui è presentata o dal mese specificato nella domanda di rinuncia.

12. Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni assunti dalla sottoscrizione degli atti previsti all'articolo 7, comma 3, del regolamento AUP comporta per il nucleo familiare beneficiario di cui fa parte il soggetto responsabile dell'inadempimento, l'esclusione dal beneficio della quota A), per un periodo di sei mesi successivi al mese in cui si è verificato tale inadempimento.

Nel caso di rifiuto dell'offerta di lavoro, o l'attività lavorativa viene cessata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, il periodo di esclusione è elevato a dodici mesi.

Il servizio sociale territorialmente competente può disporre che tali esclusioni non si applicano qualora emergano particolari motivazioni o cause di disagio che hanno determinato l'inadempimento degli impegni o il rifiuto dell'offerta di lavoro e a condizione che il nucleo familiare da non sottoporre ad esclusione aderisca ad un progetto sociale appositamente predisposto.

Per le violazioni degli impegni assunti con il progetto sociale, il servizio sociale territorialmente competente può decidere tra l'applicazione di periodo di esclusione dal beneficio fino a dodici mesi e una riduzione della quota A) o di adottare entrambe le misure.

La presenza nel nucleo familiare beneficiario di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza dalla quota A), o da un beneficio della medesima tipologia, ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, comporta l'impossibilità di accedere **alla quota A)** dell'assegno unico per 18 mesi dal provvedimento di decadenza totale per dichiarazioni non veritiere relative alla condizione economica e alla residenza.

In attuazione del comma 1-bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000, introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – “Decreto Rilancio”, in vigore dal 19 maggio 2020, nei casi in cui la decadenza totale dall'Assegno unico derivi da dichiarazioni mendaci rilasciate dopo l'entrata in vigore del decreto legge citato, non si procede al recupero delle somme indebitamente percepite, ma alla sola esclusione per 24 mesi dalla possibilità di accedere a tutte le prestazioni erogate dall'Agenzia, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di decadenza.

Si procede in ogni caso al recupero, qualora le dichiarazioni mendaci riguardino:

- i requisiti relativi alla condizione economica;
- la presenza di minori nel nucleo familiare;
- la presenza di persone invalidi nel nucleo familiare.

Le sopraindicate disposizioni si applicano anche ai procedimenti di decadenza riguardanti le domande di assegno unico relative a periodi antecedenti a quello cui fa riferimento questa Disciplina, non conclusi alla data di approvazione del presente atto.

13. Non cumulabilità dell'assegno con altri interventi

Le seguenti regole di non cumulabilità sono poste in quanto talune delle quote dell'assegno unico provinciale perseguono le medesime finalità degli interventi statali individuati.

A tal fine, gli interventi di contrasto alla povertà nazionali e quelli provinciali previsti da questa disciplina sono gestiti in modo coordinato, in maniera tale da consentire all'assegno unico provinciale (quota A) di integrare gli interventi nazionali.

In conseguenza, al fine di consentire la predetta gestione coordinata degli interventi, all'atto della domanda di assegno unico è calcolata una stima della presunta quota A del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di cittadinanza presunta (dal 1° gennaio 2024 sostituito dall'Assegno di inclusione) al quale il nucleo avrebbe diritto, sulla base della seguente formula:

$$RdC_{stima} = 6.000€ * SEq_{rdc} -$$

$$(RedT+PREsenti) PdC_{stima} = 7.560€ * SEq_{rdc} - (RedT+PREsenti)$$

dove

- *RdC_{stima}*: è la stima del Reddito di cittadinanza annuale
- *PdC_{stima}*: è la stima della Pensione di cittadinanza annuale nel caso tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età ≥ 67 anni
- *SEq_{rdc}*: è il valore della scala equivalenza utilizzata per il calcolo sia dal Reddito che dalla Pensione di cittadinanza
- *RedT*: è il Reddito Complessivo desunto dalle dichiarazioni icef collegate alle domande di assegno unico.
- *PREsenti*: è il totale delle prestazioni esenti alle quali va decurtata la Quota A dell'AUP e la Quota A del RdC/PdC desunte dalle dichiarazioni icef collegate alle domande di assegno unico.

La quota presunta così stimata (*RdC_{stima}* o *PdC_{stima}*) è detratta dalla quota A dell'assegno unico; nel caso di contemporaneo diritto ai predetti benefici, provinciale e nazionale, l'importo annuale della quota A), se maggiore, è ridotto dell'importo annuale della misura nazionale presunta, mentre è pari a zero, se uguale o minore.

Il diritto alla percezione della quota A dell'assegno unico è subordinato al permanere del diritto al beneficio nazionale, ad eccezione delle ipotesi in cui il venir meno del beneficio nazionale dipenda da cause non imputabili al richiedente.

Resta comunque fermo che l'avente diritto ha l'onere di presentare domanda per ottenere la misura nazionale.

Il richiedente l'assegno unico può chiedere, mediante modifica della domanda di assegno unico, che la decurtazione della presunta quota A del Reddito/Pensione di cittadinanza/Assegno di inclusione:

- non sia applicata in quanto non è in possesso dei requisiti per beneficiarne;
- sia applicata in misura corrispondente agli importi effettivamente concessi.

La stima del Reddito/Pensione di cittadinanza /Assegno di inclusione: può essere modificata fino al mese di validità della dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

L'Agenzia ha facoltà di verificare l'importo della Quota A del Reddito/Pensione di cittadinanza/ Assegno di inclusione effettivamente concesso e procedere, in caso di difformità rispetto all'importo stimato o a quello dichiarato dal richiedente, al ricalcolo della Quota A dell'AUP e al recupero delle somme erogate indebitamente.

L'importo mensile della quota A) ricalcolata viene arrotondato all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite.

In ogni caso la quota A), così determinata, non è dovuta se l'importo mensile è inferiore ad euro-20,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 la formula per la stima del Reddito di Cittadinanza sopra descritta viene utilizzata anche per stimare l'Assegno di Inclusione, introdotto dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85. Permane comunque in capo al richiedente la possibilità di aggiornare la stima con i dati effettivi in suo possesso, o di dichiarare l'impossibilità a beneficiare dell'assegno statale.

14. Termini per la correzione della Domanda di assegno unico provinciale e delle Dichiarazioni ICEF collegate ed effetti delle correzioni sugli importi dell'assegno

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella Domanda di assegno unico provinciale o nelle dichiarazioni ICEF ad essa connesse. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, comma 4 e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo.

L'eventuale maggiore importo spettante è riconosciuto solo se la rettifica è effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, l'eventuale minor importo è recuperato anche mediante compensazione con altre prestazioni, diverse da quelle erogate a titolo di invalidità e quelle erogate a tutela dei minori, che l'Agenzia è obbligata ad erogare al medesimo soggetto o ad un altro componente il nucleo familiare beneficiario dell'importo dell'assegno indebitamente percepito. In particolare, le somme erogate a tutela dei minori sono l'anticipazione dell'assegno di mantenimento e il contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore in affidamento extraparentale.

Ove si proceda a rettifica d'ufficio delle dichiarazioni contenute nella Domanda di assegno unico provinciale ed emergano differenze sull'importo erogato, si applicano il secondo e terzo periodo del comma precedente.

15. Disposizioni finali e transitorie

La sospensione dell'intervento economico di cui all'art. 35, comma 2, della LP 13/2007 ("reddito di garanzia") disposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 15.06.2012 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci relative ai requisiti concernenti la condizione economica e la residenza, e la sospensione disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle citate disposizioni, per mancato rispetto degli impegni assunti con i centri per l'impiego, comportano la sospensione della Quota A) dell'assegno fino alla data di cessazione delle suddette sospensioni, se tale data è successiva al 31.12.2017.